

Assicurazione di TUTELA LEGALE

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Ragione sociale: Società per Azioni Sede Legale in Italia - Autorizzata con Prov. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 (Ramo 17) e D.M. 19867 del 08/09/1994 (Ramo 16)



Prodotto: UCA Tutela ARBITRATO

Rischi AZIENDA e PROFESSIONI Ed. 07/2015 Agg. 12/2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È il contratto di tutela legale con il quale la Compagnia si obbliga a fornire le prestazioni occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali dei professionisti incaricati, compreso Avvocato Domiciliatario, con studio nel Distretto di Corte d'Appello competente, per l'assistenza tecnica dell'Assicurato per vertenze relative all'attività aziendale o professionale dichiarata in polizza.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali, extragiudiziali, di arbitrato, e giudiziali, per far valere il diritto degli assicurati al risarcimento e/o alla quantificazione del danno, ove sussista contestazione, e per la chiamata a manleva della compagnia garante per responsabilità civile diversi.
- ✓ La Compagnia interviene entro i massimali indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Rischio Azienda. Beni diversi da: sede legale dell'Azienda o Filiale o Fondo rustico assicurati con polizze intestate al Contraente.
- ✗ Rischio Professioni. Beni diversi da studio e/o filiali e loro contenuto assicurati con polizze intestate al Contraente.
- ✗ Attività di consulenza legale in assenza di contenzioso.
- ✗ Perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione.
- ✗ Vertenze non derivanti dal rischio assicurato.
- ✗ Sanzioni pecuniarie.

Chi non è assicurato?

- ✗ Rischio Azienda. Soggetti diversi da: Azienda contraente; Titolare, amministratori, soci, famigliari che prestano attività in modo continuativo, legale rappresentante, dirigenti, quadri, altri soggetti delegati o preposti dall'azienda; Dipendenti regolarmente assunti, soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, stagisti inquadrati a norma di legge, agenti rappresentanti; Altri soggetti beneficiari di polizze stipulate dal Contraente.
- ✗ Rischio Professioni. Soggetti diversi da: Studio contraente; Titolare, associati, legale rappresentante, altri soggetti delegati o preposti dall'azienda; Dipendenti regolarmente assunti, praticanti, soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, stagisti inquadrati a norma di legge; Altri soggetti beneficiari di polizze stipulate dal Contraente.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Spese Legali per Avvocato Domiciliatario: massimale € 2.500 per vertenza, illimitato per anno assicurativo.
- ! Vertenze con compagnie di assicurazione: denunce presentate alla controparte-compagnia di assicurazione trascorsa la carenza di 90 giorni dal perfezionamento della Polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Italia, Vaticano, S. Marino.



Che obblighi ho?

- L'obbligo, in sede di perfezionamento della Polizza, di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'obbligo, in sede di denuncia e nel corso del sinistro, di trasmettere alla Compagnia tutti i documenti idonei e necessari a una corretta istruzione della pratica e ogni altra documentazione richiesta dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa.
- L'obbligo di agire secondo correttezza, formulando in sede stragiudiziale e giudiziale specifica richiesta di condanna avversaria al pagamento delle spese legali e peritali.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo. È prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; bonifici, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a Euro 750.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

La copertura si rinnova automaticamente per un anno, salvo disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Facoltà di disdetta: la polizza può essere disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata, mail certificata alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto.

Anticipata risoluzione: la polizza si risolve di diritto dalla data di cessazione del rischio oppure dalla data: della sentenza dichiarativa di fallimento, della ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, straordinaria/speciale, di messa in liquidazione del Contraente, nonché di scioglimento del Contraente o cancellazione della Ditta Individuale/Società Contraente dal Registro delle Imprese;

Facoltà di recesso: la Società può recedere dal contratto con preavviso minimo di 30 giorni entro il 60° giorno successivo ad ogni denuncia, riscontro, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo.